

PREMESSA

L'Associazione Radiotecnica Italiana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale Nazionale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.

L'attuale Statuto Nazionale è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso."

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.

Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)".

L'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani ha sede centrale a Milano in Via Scarlatti n° 30, sul territorio nazionale sono presenti circa trecento sezioni che raggruppano i radioamatori presenti sul territorio.

A L'Aquila il 5/12/1978 si costituì l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di L'Aquila c.f. 80010990663 che attualmente post sisma 2009 ha sede provvisoria presso via degli Zingari c/o Aeroporto dei Parchi Preturo L'Aquila.

La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impose, all'A.R.I. Sezione di L'Aquila, di darsi un regolamento più specifico e determinato; esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in L'Aquila il 1/1/1998.

I Radioamatori da sempre, oltre alle attività specifiche, si sono occupati di garantire le Radiocomunicazioni alternative in Emergenza.

Tale attività è stata da sempre riconosciuta dal Ministero dell'Interno in occasione delle varie calamità quali alluvioni, terremoti, incendi, valanghe etc che hanno colpito il territorio Italiano.

Le attività di radiocollegamenti dall'A.R.I. sono state effettuate prima ancora che in Italia fosse organizzata la Protezione Civile.

L'A.R.I. ha da sempre operato e collaborato con le istituzioni locali e nazionali.

In occasione della formazione della Consulta Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'A.R.I. è parte integrante della stessa.

In rispetto delle normative regionali e nazionali la Sezione di L'Aquila ha deciso di strutturarsi anche in maniera autonoma e ciò in rispetto della legge regionale n°13 25/6/2007 che consente l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Ulteriore esigenza a dotarsi di un proprio statuto deriva nello specifico dalla Circolare del Presidente ARI Belvederi del 13/06/2007 CR 06/07, dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile del 13/11/2012 repertorio 5300 e dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Prot. 46101 del 1° Agosto 2013, con la quale l'A.R.I. a livello nazionale viene iscritta nell'elenco centrale delle organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile e che impone per tutte le



articolazioni e sezioni periferiche, per poter essere impiegate, l'iscrizione nell'elenco territoriale della propria regione, nel rispetto delle relative discipline.

Il DLgs del 3/7/2017 n. 117 provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore a cui dovranno uniformarsi tutte le Organizzazioni di Volontariato di cui fanno parte anche le Sezioni dell'A.R.I.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Associazione Radioamatori Italiani L'Aquila APS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato " Associazione Radioamatori Italiani L'Aquila APS " ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha c.f. 80010990663, sede legale presso il domicilio del Presidente Pro-Tempore attualmente in L'Aquila, Via Porta Napoli n. 16 e sede operativa in L'Aquila p.zza Cifani n.17

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale e della sede operativa non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere h,i e y):

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del DLgs 117/2017;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- Riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori, gli aspiranti radioamatori ed i simpatizzanti delle radiocomunicazioni;
- Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo progettazioni, sperimentazioni, costruzioni di apparati ed antenne, collaudi e prove, corsi di formazione, pubblicazioni tecniche, convegni, manifestazioni divulgative dell'attività radioamatoriale, contest ed esercitazioni sia in ambito nazionale che internazionale;
- Promuovere attività sociali e culturali costituendo appositi centri operativi di informazione tecnica per realizzare in collaborazione con gli Organi Istituzionali progetti di interesse pubblico;
- costituire organo di collegamento fra gli associati e gli enti della pubblica amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica al fine di garantire a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale le Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le attività di Protezione Civile attraverso l'installazione di una rete di ponti ripetitori e di stazioni fisse e mobili;
- Stipulare convenzioni con i Comuni, le Provincie, le Prefetture, la Regione Abruzzo e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la gestione e/o installazione delle sale radio ivi presenti e per garantire le attività di radiocomunicazione sia in ambito esercitativo tramite periodiche prove di sintonia che in occasioni di calamità;
- Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.



L'organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni; enti pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e/o volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione di promozione sociale opera senza limiti geografici, su terra, per mare ed in aria fino ad applicazioni nello spazio.

ART. 3 - SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'elenco degli associati dell'organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.



ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante nuovo socio. La deliberazione è comunicata entro 30 giorni all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato per l'iscrizione all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 – QUOTE SOCIALI, MODALITA' DI ISCRIZIONE E PERIODO DI VALIDITA'

La qualifica di socio è subordinato al versamento, entro il 1 gennaio dell'anno di competenza e nell'ammontare fissato dall'Organo di Amministrazione della quota annuale di iscrizione che non è rivalutabile o trasmissibile.

L'iscrizione dell'associato ha validità dal momento in cui viene effettuata fino alla scadenza dell'anno solare, anche se, per i nuovi soci, il relativo versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine prefissato.

Nel caso di dimissioni il socio non ha diritto al rimborso della quota versata.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- usufruire in comune armonia con gli altri associati, mediante prenotazione, e compatibilmente con le esigenze primarie di sezione di tutte le apparecchiature messe a disposizione dall'associazione delle quali diventa responsabile economicamente, civilmente e penalmente per il corretto uso delle stesse e degli eventuali danni conseguenti ad un uso improprio;
- essere rimborsati delle spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;



- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'associazione, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione

ART. 7 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato, e quindi i soci "Operativi", devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione. (eventuale)

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante affissione presso la sede operativa, comunicazione via email o whatsapp.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere un massimo di tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24



comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci;
5. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 2/3 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. (a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite,



proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.)

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 15 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – PARTECIPAZIONE AL COMITATO REGIONALE ED ALLA RETE NAZIONALE

L'Associazione Radioamatori Italiani L'Aquila APS, rappresentata dal suo presidente, concorre con le altre Associazioni Radioamatori della Regione Abruzzo alla formazione del Comitato Regionale Abruzzo ed a partecipare al suo consiglio direttivo.

L'Associazione Radioamatori Italiani L'Aquila APS con tutte le altre Associazioni Radioamatori del territorio nazionale partecipa con i propri soci alla costituenda Rete Associativa Nazionale ed alla elezione dei suoi membri rappresentativi.



ART. 17 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

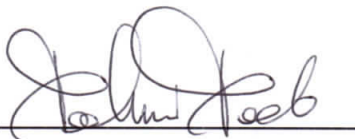
ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il suddetto Statuto è stato discusso ed approvato a maggioranza qualificata di tre quarti degli associati nell'assemblea tenutasi presso la sede ARI di L'Aquila il giorno 14/04/2023 come da verbale allegato n. 4/2023

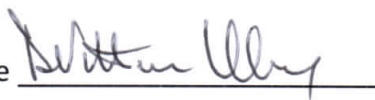
IZ6MAF Paolucci Paolo

Presidente



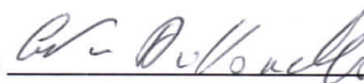
IZ6EJY Di Vittorio Marco

Vice Presidente



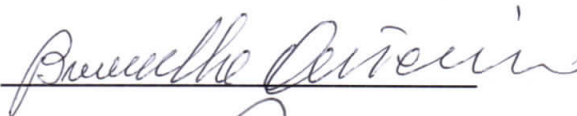
IZ6GVT Castri Antonello

Segretario/Tesoriere



IK6GZY Buccella Tonino

Consigliere



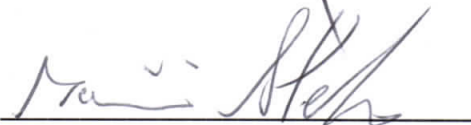
IZ6BXP Ricci Stefano

Consigliere



IKEPRN Mancini Stefano

Consigliere



IZ6LQW Pace Luca

Consigliere



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 21/4/23 N. 325 Serie 3
Esatti € esente

